



Allegato "A"

**REGIONE MOLISE**  
**ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI -**  
**PROGRAMMAZIONE FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA PRODUTTIVA -**  
**TUTELA DELL'AMBIENTE**

AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014-2020  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2020  
CCI 2014IT06RDRP015

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**Bollettino Ufficiale della Regione n.20 del 27.05.2016, edizione straordinaria**

**MISURA 13**  
**INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD**  
**ALTRI VINCOLI SPECIFICI**  
**SOTTOMISURA 13.1**  
**PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE AREE MONTANE**

*Le parti aggiunte sono evidenziate con campitura gialla a video e campitura grigia nella stampa; le parti cancellate risultano barrate.*

Modifica n.1

**Rif.: Articolo 4 - Condizioni di ammissibilità**

L'azione si applica nelle aree montane della Regione Molise ed i requisiti di ammissibilità debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

I richiedenti devono risultare "agricoltore in attività", come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal DM di recepimento nazionale ed avere i terreni, per i quali si richiede l'aiuto, localizzati nelle aree montane. Inoltre, devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

- ~~iscritto all'INPS con qualifica IAP o coltivatore diretto;~~
- rispettare quanto previsto all'articolo 4, lett. c) punto i) del regolamento 1307/2014 che definisce quale attività agricola: la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli.
- non aver compiuto 70 anni all'atto della presentazione della domanda di sostegno (corrispondente alla data del rilascio informatico sul portale AGEA). In caso di società l'età va riferita al legale rappresentante.

Per le aziende zootecniche sono ammissibili quelle aziende che allevano bestiame bovino, ovicaprino ed equino e che hanno un patrimonio zootecnico (alla data di presentazione della domanda) pari o superiore a 0,2 UBA/ettaro calcolato sull'interna SAU aziendale regionale, essere regolarmente registrato ai servizi veterinari dei Distretti Sanitari regionali, di appartenenza (Codice ASL).

Di possedere almeno il 75% della SAU aziendale (costituita dall'intera SAU presente nel fascicolo aziendale) in zona montana ai sensi del Reg. (CE) 1257/99 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Va sottolineato che comunque il pagamento è riferito alle sole superfici ricadenti in area montana.

Non sono ammissibili domande con importi erogabili all'aiuto inferiore a 750,00 euro per beneficiario (calcolata prima dell'applicazione dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013) in quanto il costo amministrativo della domanda risulta essere superiore al valore del premio.

Di possedere alla data di presentazione della domanda un titolo di conduzione delle superfici, valido e certificato nel fascicolo aziendale, della durata tale da coprire l'intero periodo dell'anno di pagamento dell'aiuto (15 maggio 2016 – 14 maggio 2017)..

L'impegno ha inizio il 15 maggio 2016. In caso di usi civici l'impegno si intende assolto quando la concessione, per le superfici a pascolo, autorizza il soggetto richiedente l'aiuto per l'intero periodo di pascolamento riferito all'anno 2016 stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. Tale periodo di concessione può essere anche inferiore all'anno.

Va, tuttavia, ribadito che l'agricoltore si impegna a mantenere l'azienda attiva con animali per tutto l'anno a partire dal 15 maggio 2016 e con tutte le superfici diverse da quelle ad uso civico. La superficie concessa ad uso civico e dichiarata per una singola domanda non può essere comunque dichiarata per la stessa annualità da altri soggetti (in caso di stessa superficie dichiarata da più soggetti per la risoluzione dell'anomalia si procederà secondo le modalità previste da AGEA)

Non sono ammissibili a premio le seguenti superfici: colture in serra, vivai, funghi, coltivazioni arboree, superfici boscate o forestali.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (annualità di pagamento **ovvero dal 15 maggio 2016 al 14 maggio 2017**), pena la decadenza della domanda.

## Modifica n.2

### **Rif.: Articolo 5 - impegni**

Proseguire l'attività agricola in zona montana fino al 14 maggio dell'anno successivo alla presentazione della domanda di aiuto/sostegno.

Rispettare gli impegni della condizionalità di cui al regolamento 1306/2013 ed al DM n.3536 dell'8 febbraio 2016.

Mantenere l'attività minima di cui all'articolo 4 lett. C), punto iii) del regolamento UE n. 1307/2014 secondo le disposizioni definite nell'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 del DM del 26 febbraio 2015. Tale impegno, per le aziende zootecniche che effettuano il pascolamento, prevede un carico minimo di 0,2 UBA/ha ed un periodo di pascolamento, distinto anche in più turni, pari almeno a 60 giorni.

Mantenere sulle superfici a pascolo e prati/pascolo un carico minimo di bestiame di 0,2 UBA e massimo 2,0 UBA per ettaro.

Le aziende zootecniche che detengono superfici a prato pascolo e pascolo sono tenute alla pratica del pascolamento sulle superfici per le quali si richiede il premio, previo acquisizione di regolari permessi/autorizzazioni e certificati da conservare nel fascicolo aziendale.

Rispettare gli impegni della condizionalità di cui al regolamento 1306/2013 ed al DM 180 del 2015.

## Modifica n.3

### **Rif.: Articolo 6 - Agevolazioni Previste**

Pagamento annuale per ettaro di superficie. I pagamenti saranno effettuati per tutte le superfici aziendali coltivate ricadenti nelle aree montane ad esclusione di quelle boschive o forestali e di quelle con colture arboree permanenti.

L'entità del premio è pari a 160 euro/ettaro.

• ~~• aziende zootecniche: 200 euro/ettaro;~~

• ~~• aziende non zootecniche: 160 euro/ettaro.~~

È previsto un premio aggiuntivo per le sole aziende zootecniche, cioè quelle aziende che effettuano la pratica del pascolamento rispettano un carico minimo di 0.2 UBA/ettaro calcolato per le superfici agricole con raggruppamento Colture Foraggere non Avvicendate ricadenti nel territorio delle zone montane della Regione Molise, pari a 40 euro/ettaro. Tale premio aggiuntivo si applica alle sole superfici comprese nel raggruppamento interessato dal pascolamento.

- ~~Aziende non zootecniche, cioè quelle aziende che non hanno animali o che non rispettano il carico UBA/Ha 0,2-2: 160 euro/ettaro.~~

È fissato un valore minimo di 750 euro, (calcolata prima dell'applicazione dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013) quale requisito minimo di accesso ai benefici del bando, in quanto il costo della gestione della domanda è maggiore del beneficio concesso.

E' attuata una regressività lineare del premio, pari all'1% per ogni ettaro aggiuntivo, a partire dal trentunesimo ettaro e fino al cinquantesimo (31-50 ettari soggetti a regressività lineare del 1%). Oltre il cinquantesimo ettaro, il premio si riduce all'80% e rimane tale per gli ettari successivi.

I premi sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11 e con quelli della misura 10.